



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CODICE CONCORSO 2023RTTE018

APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA, AI SENSI DEL NOVELLATO ART. 24, COMMI 1-BIS E 3 DELLA LEGGE 240/2010 PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "GUIDO CASTELNUOVO" – FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

LA RETTRICE

D.R. n. 1512/2024 del 27.06.2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38, comma 3, ai sensi del quale «*Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione*»;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24, commi 2 lett. b) e 3, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;



- l'art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando»;*
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *« Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) . La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione»;*
- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale *«La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»;*
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»;*
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;



- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 5;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'art. 6, comma 4-bis che ha prorogato da 9 a 11 anni la durata dell'Abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023, con il quale è stato emanato il Regolamento unico per l'assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Senato Accademico n. 317/19 del 10.12.2019, con la quale sono stati modificati e integrati i criteri di assegnazione delle risorse per il reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017 ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche;



- la delibera del Senato Accademico n. 38/21 del 02.03.2021, con la quale sono stati confermati per l'anno 2021 i criteri per l'attribuzione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente stabiliti con la delibera n. 44/17 del 07.03.2017, così come modificati e integrati con la delibera n. 317/19 del 10.12.2019;
- la delibera n. 103/21 del 27.04.2021, con la quale il Senato Accademico ha deliberato di dare avvio ad un nuovo ciclo di programmazione strategica per il triennio 2021 – 2023, in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in “quota base” e “quota premiale”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421/22 del 19.12.2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2023/2025;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'art. 1, co. 297, lett. a) il quale prevede che *«il fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di “75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento»*;
- il decreto ministeriale 6 maggio 2022, n. 445, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha assegnato alle istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse destinate alla attivazione dei piani straordinari di reclutamento di professori universitari, di ricercatori, di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, e di personale tecnico-amministrativo, stanziato dall'art. 1, comma 297, lett. a) della Legge n. 234/2021 e il corrispondente contingente assunzionale relativo a ciascun piano straordinario, in deroga alle vigenti



facoltà assunzionali, espresso in termini di punti organico, avendo quale unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia;

- la tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale, da cui risulta che all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono stati assegnati per il piano straordinario di reclutamento del personale universitario "A" 162 punti organico, corrispondenti ad un finanziamento massimo attribuibile a decorrere dal 2023 pari ad euro 18.308.530,00;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *"Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 1 nel rispetto degli indirizzi della programmazione triennale del personale definita con il DPCM di cui all'art. 4, comma 5, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e tenuto anche conto dell'esigenza di migliorare il rapporto tra numero di studenti e unità di personale docente e non docente con riferimento in particolare alle aree scientifico e tecnologiche (STEM), per l'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo"*;
- l'art. 2, comma 3, del predetto decreto ministeriale, in base al quale le assunzioni e le relative prese di servizio del personale universitario reclutato a gravare sulle risorse del piano straordinario di reclutamento "A" devono aver luogo nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 ottobre 2024;
- l'art. 2, comma 4, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *«La quota parte di risorse assegnata e eventualmente non utilizzata entro i termini di cui al comma 3 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 0,5 punti organico per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate e seguendo progressivamente l'ordine riportato nelle tabelle di assegnazione (...)»*;
- l'art. 2, comma 5, del predetto decreto ministeriale, in base al quale *«Nel caso di cessazione dei soggetti reclutati con le risorse del presente decreto, nell'arco di cinque anni dalla data di assunzione in servizio, le risorse che si rendono disponibili al termine sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovo personale, da effettuare non oltre 12 mesi»*;
- il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 581, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2022;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore*



della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;

- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «(...) *Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo*»;
- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale «*Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- la delibera n. 182/22 del 12.07.2022, con la quale il Senato Accademico ha stabilito i criteri per la ripartizione delle risorse per il reclutamento di professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato destinate a Dipartimenti e Facoltà per il biennio 2022-2023 in conformità con le *“Linee generali di indirizzo della programmazione dell'Università 2021 - 2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* di cui al D.M. 25 marzo 2021, n. 289, che prevede una ripartizione delle risorse per il reclutamento del personale docente ai Dipartimenti e alle Facoltà in *“quota base”* e *“quota premiale”*;
- la nota rettorale del 27.07.2022 con la quale è stato richiesto ai Dipartimenti di comunicare le esigenze di reclutamento del personale docente;



- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 306/22 del 21.09.2022, con la quale sono state assegnate le risorse assunzionali relative alla Programmazione del fabbisogno di personale docente per l'anno 2022, biennio 2022-2023;
- le note con le quali l'Area Supporto Strategico e Comunicazione ha comunicato, ai Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento, le risorse assegnate per la Programmazione di fabbisogno di personale docente 2022 biennio 2022-2023;
- la delibera del 18.05.2023 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" ha approvato l'attivazione di una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale 01/A2;
- le note prot. n. 52693 del 09.06.2023 e prot. n. 71299 del 27.07.2023 con le quali il Settore programmazione dell'Area Supporto Strategico ha attestato che le procedure di reclutamento del personale docente deliberate dal Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" sono state avviate nei limiti dei Punti Organico o loro frazioni a tal fine effettivamente assegnate alla medesima Struttura ovvero alla Facoltà in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale docente;
- il D.R. n. 2161/2023 del 07.08.2023, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 67 del 05.09.2023, con il quale è stata indetta, ai sensi del vigente art. 24, commi 1-bis e 3, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022), la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il Settore concorsuale 01/A2, presso il Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- la delibera del Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" del 09.10.2023;
- il verbale del 24.10.2023 relativo alle operazioni di sorteggio dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n. 3108/2023 del 16.11.2023, pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo, con il quale sono stati nominati quali componenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva i seguenti docenti:

Componenti effettivi:

- Prof. Alberto DE SOLE - Ordinario – Sapienza Università di Roma
- Prof. Paolo STELLARI - Ordinario – Università degli Studi di Milano
- Prof. Tommaso PACINI - Associato - Università degli Studi di Torino

Componenti supplenti:



- Prof. Paolo PAPI - Ordinario – Sapienza Università di Roma
 - Prof. Giovanni MONGARDI – Ordinario – Alma Mater Studiorum Università di Bologna
 - Prof. Leandro AROSIO - Associato - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
-
- il verbale della seduta preliminare del 06.12.2023, in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Alberto DE SOLE e del Segretario nella persona del Prof. Tommaso PACINI;
 - la nota del 18.12.2023, acquisita al protocollo universitario in data 19.12.2023 al numero 132158, con la quale il Prof. Alberto DE SOLE ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva per sopravvenuta incompatibilità, derivante dalla sua posizione di coautore di diverse pubblicazioni in collaborazione con un candidato alla procedura concorsuale *de qua*;
 - il D.R. n. 45/2023 del 10.01.2024 con il quale sono state accolte le dimissioni del Prof. Alberto DE SOLE da componente effettivo della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva e, in sua sostituzione, è stato nominato componente effettivo del predetto Collegio il componente supplente Prof. Paolo PAPI, Ordinario presso Sapienza Università di Roma;
 - il verbale della seconda riunione dell'11.01.2024, in cui la Commissione giudicatrice ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Paolo PAPI e alla conferma come Segretario nella persona del Prof. Tommaso Pacini;
 - la nota pervenuta in data 11.01.2024, acquisita dal protocollo universitario in data 12.01.2024 al numero 5727, con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva ha richiesto la concessione di una proroga di 30 giorni dei tempi di espletamento della procedura concorsuale, in considerazione del cospicuo numero di candidature e degli impegni istituzionali dei commissari di concorso;
 - il D.R. n. 260/2024 del 02.02.2024 con il quale è stata concessa la proroga fino al 05 marzo 2024 del termine per lo svolgimento e la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
 - i verbali e la relazione finale riassuntiva pervenuti in data 15.01.2024, 29.02.2024, 25.03.2024, ed acquisiti al protocollo universitario in data 10.04.2024 ai numeri 5255, 60900, 60908, 61018, 61023, da cui risulta selezionato per il prosieguo della procedura il Dott. Samouil MOLCHO, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS;

CONSIDERATO:

- che, in base al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, del bando di concorso hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Titolo di Dottore di ricerca in Matematica o discipline affini o titolo equivalente;



2. Aver frequentato per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- che nella domanda di partecipazione alla suindicata procedura selettiva il Dott. Samouil MOLCHO ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*:
 - a) Titolo di dottore di ricerca in Matematica conseguito in data 25/05/2014 presso la Brown University;
 - b) Frequenza corsi di dottorato di ricerca o svolgimento attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza":
 - Frequenza corsi dottorato di ricerca in Matematica presso la Brown University dal 01/09/2009 al 25/05/2014;
 - Svolgimento attività di ricerca in qualità di Ricercatore tempo temporale presso 20/08/2014 da oggi al CU Boulder, Scuola Normale Superiore di Pisa, Hebrew University of Jerusalem, ETH Zurich;

VISTI:

- il D.R. n. 1311/2024 del 14.06.2024 con il quale la Magnifica Rettore dell'Università di Pisa ha disposto riconoscimento diretto del titolo accademico estero: "Doctoris Philosophiae Mathematica" (Doctor of Philosophy in Mathematics) conseguito nel 2014 presso: "Brown University" a Providence, Rhode Island in U.S.A., dal dott. MOLCHO Samouil, nato a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, come equipollente al titolo di dottorato di ricerca in Matematica (settore scientifico-disciplinare Geometria Math-02/B, rilasciato dall'Università di Pisa;
- il verbale della seduta del 19.06.2024, acquisito al protocollo universitario in data 20.06.2024 al n. 113131, nella quale la Commissione giudicatrice ha esaminato il provvedimento di riconoscimento accademico (equipollenza) del titolo di "Doctoris Philosophiae Mathematica" (Doctor of Philosophy in Mathematics) conseguito nel 2014 presso la "Brown University" a Providence, Rhode Island in U.S.A., dal dott. Samouil MOLCHO adottato dall'Università di Pisa con D.R. n. 1311/2024 del 14.06.2024, al fine di valutarne la corrispondenza con il titolo di dottore di ricerca richiesto per l'ammissione alla suindicata procedura selettiva, ritenendolo pienamente corrispondente a quello richiesto dal bando;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;



DECRETA:

Sono approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il Settore concorsuale 01/A2, presso il Dipartimento di Matematica "Guido Castelnuovo" di questa Università, indetta, ai sensi del novellato articolo 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con D.R. n. 2161/2023 del 07.08.2023, da cui risulta che il Dott. Samouil MOLCHO, nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ed è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

sdb